OMCEO
ORDINE PROVINCIALE DI ROMA
DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233)

Ufficio Deontologico e Legale Odontoiatri

PROT. n. 2017/40328
DEL 10.10.2017

oggetto: vaccinazioni obbligatorie e consenso informato.

Con riferimento alla Sua richiesta di parere, presentata in data 22.09.2017, si comunica quanto segue.

Il principio del consenso informato - nel caso di minori, espresso dai genitori - è un principio cardine per l'espletamento di qualsiasi attività sanitaria.

La Corte Costituzionale ha, a tale proposito, affermato che "*il consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico*" deve considerarsi "*principio fondamentale in materia di tutela alla salute*", trovando "*fondamento negli artt.2, 13 e 32 della Costituzione*" (Corte Cost. sent. 43/2008).

Anche la Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, esprimono principi analoghi.

A ciò si aggiungano i riferimenti al consenso informato contenuti nella legislazione nazionale, ogniqualvolta si affermi il carattere, di norma volontario, dei trattamenti sanitari.

Da ultimo, anche il Codice Deontologico stabilisce all'art.35 che "*il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato*".

Da tutto ciò deriva che un atto sanitario posto in essere in assenza di consenso può integrare un illecito civile, penale e deontologico.

Su un piano diverso opera invece l'obbligatorietà del vaccino: il D.L. 73/2017 prevede infatti che il genitore che non adempia venga dapprima indirizzato alla ASL competente, e poi, in caso di perdurante diniego, condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.

In altre parole, nel caso in cui immotivatamente il genitore si rifiuti di sottoporre il proprio figlio a vaccinazione (non portandolo al centro vaccinale o non prestando il proprio consenso, ipotesi queste ai nostri fini assimilabili), la reazione dell'ordinamento non è quella di imporre coattivamente la vaccinazione, bensì di sanzionare il comportamento a livello amministrativo.

Da quanto sin qui osservato discende che l'obbligatorietà della vaccinazione non sembra comportare alcuna deroga al principio per cui il medico, dopo aver escluso che possano esservi circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato il genitore, debba raccoglierne il consenso prima di procedere alla vaccinazione.

Peraltro, esaminato il modulo di consenso informato da Lei trasmesso e in uso presso il Suo servizio di appartenenza, non sembrano ravvisarsi elementi chiari e certi in ordine alla puntuale applicazione dei principi sopra illustrati.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Lavra)

Il Dirigente
(dott. Dario Paroletti)

\\nas1\legalecomune\pareri legali ed interventi\pareri carolco\2017\risposte\rombola.docx

Via Giovanni Battista De Rossi, 9 – 00161 Roma – Codice Fiscale 02604980587 Tel. 064417121 (8 linee r.a.) Fax 0644234665
Sito internet: www.ordinemediciroma.it E-mail: info@ordinemediciroma.it E-mail PEC: protocollo@pec.omceoroma.it